

ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

CARTELLA CLINICA E CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA, ASPETTI ETICO GIURIDICI
RELATIVE AD ALTRE TEMATICHE CONNESSE



ROSA MARIA GAUDIO

Professore in Medicina Legale

Docente presso Università degli Studi di Ferrara

Servizio Interaziendale di Medicina Legale

La nostra è la “società dell’informazione”

- **L’informazione “tradizionale”** è:

- materiale e coincidente col suo supporto fisico
- facilmente proteggibile con mezzi fisici

- **L’informazione “moderna”** è:

- immateriale e svincolata dal suo supporto fisico
- difficilmente proteggibile con metodi tradizionali

- **L’informazione digitale** può facilmente essere:

- intercettata, copiata, trasportata, spostata, diffusa
- modificata, contraffatta, falsificata, alterata, distrutta

Professioni intellettuali:

- *“espletamento di attività di natura prevalentemente intellettuale riguardanti determinati e specifici settori operativi di interesse collettivo o di rilevanza sociale: il loro esercizio richiede il possesso di particolari ed idonei requisiti di formazione culturale, scientifica e tecnica ed è caratterizzato da autonomia decisionale nella determinazione delle modalità di perseguimento dei risultati, nonché dall’assunzione di responsabilità dirette e personali in relazione alle prestazioni svolte”.*

DOVERI FONDAMENTALI DEL PROFESSIONISTA SANITARIO

- **OPERARE PER LA SALUTE**
- **SOCcorrere NELL'URGENZA**
- **MANTENERE IL SEGRETO E RISPETTARE LA RISERVATEZZA**
- **DOCUMENTARE**
- **CERTIFICARE IL VERO**

- **COLLABORARE A FINI DI GIUSTIZIA**

Rosso → **dovere connesso alla medicina**

Blu → **dovere codificato**

Ombreggiato → **dovere codificato senza finalità sanitarie**

DA PROFESSIONE “AUSILIARIA” A “PROFESSIONE SANITARIA”,

LEGGE N. 42 DEL 1999

- Superamento della suddivisione proveniente dal T.U. delle leggi sanitarie 1934: da “professione sanitaria ausiliaria” a “professione sanitaria”
- Superamento ed abrogazione dei mansionari: i profili professionali (D.M. n. 741/94 per i fisioterapisti), diventano fonte unica della disciplina delle attività professionali
- Le professioni sanitarie principali sono definite professioni di tipo intellettuale

Dal 1994 al 2000 sono stati individuati 22 profili professionali.

- Con **D.M. del 26 settembre 1994** vengono individuate le figure e il relativo profilo del *tecnico sanitario di laboratorio biomedico e del tecnico di radiologia medica*.
- Con **D.M. del 15 maggio 1995** sarà individuata la figura e il relativo profilo professionale del *tecnico di neurofisiopatologia* (professione tecnico sanitaria).
- Con **D.M. del 17 gennaio 1997** sarà individuata la figura e il relativo profilo per le:
 - professioni infermieristiche : *infermiere pediatrico*,
 - professioni riabilitative : *terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapista occupazionale*,
 - professioni della prevenzione : *dell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario*.
- Con **D.M. del 27 luglio 1998** verrà individuata con il relativo profilo la figura del *tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e per fusione vascolare* (professione tecnico sanitaria).
- Il **D.M dell'8 ottobre 1998** individua e regola la figura dell'*educatore professionale* (professione riabilitativa).
- Per ultimi , rispettivamente il **15 aprile del 1999** e il **29 marzo 2001** sono state individuate e regolate le figure dell'*igienista dentale* (per le professioni tecnico sanitarie) e *tecnico della riabilitazione psichiatrica* (professione della riabilitazione).

La Posizione di Garanzia

CASSAZIONE

sentenza n. 447/2000

- E' DA RICONOSCERE CHE GLI OPERATORI SANITARI – MEDICI E PARAMEDICI – DI UNA STRUTTURA SANITARIA SONO TUTTI, EX LEGE PORTATORI DI UNA **POSIZIONE DI GARANZIA** NEI CONFRONTI DEI LORO **PAZIENTI AFFIDATI**, A DIVERSI LIVELLI, ALLE LORO CURE E ATTENZIONI, E, IN PARTICOLARE SONO PORTATORI DELLA POSIZIONE DI GARANZIA CHE VA SOTTO IL NOME DI **POSIZIONE DI PROTEZIONE**, LA QUALE, COME E' NOTO, E' CONTRASSEGNA DAL DOVERE GIURIDICO, INCOMBENTE AL SOGGETTO, DI PROVVEDERE ALLA TUTELA DI UN CERTO BENE GIURIDICO CONTRO QUALSIVOGLIA PERICOLO ATTO A MINACCIARNE L'INTEGRITA'

Possibili vesti giuridiche dei professionisti sanitari

VESTE BASE

(art. 359 C.P.)



esercente un servizio di pubblica necessità

come tutti i professionisti che, per operare, necessitano dell'abilitazione dello stato

⇒ **LIBERI PROFESSIONISTI**

Possibili VESTI ULTERIORI

(artt. 357 e 358 C.P.)



pubblico ufficiale
incaricato di un pubblico servizio

se esercitano una pubblica funzione (legislativa), giudiziaria o amministrativa

se prestano un pubblico servizio

⇒ **DIPENDENTI DEL S.S.N. o CONVENZIONATI CON IL S.S.N.**

CODICE PENALE

Art. 357

Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

CODICE PENALE

Art. 358

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

CODICE PENALE

Art. 359

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

I DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI A FINI SANITARI

DOVERE DI SOCCORRERE NELL'URGENZA

1. **Quale giustificazione?**
2. **Quali le fonti normative di riferimento?**
 - in ambito giuridico : art. 593 C.P. (omissione di soccorso)
: art. 328 C.P. (rifiuto di atti d'ufficio)
 - in ambito deontologico
 - in ambito etico
3. **Quali posizioni differenziate, per le norme giuridiche, secondo le diverse vesti giuridiche?**
4. **Come va considerato il dovere?**
5. **Esistono possibilità di conflitto (o diversa ampiezza) tra norme giuridiche e norme deontologiche?**
... e con le indicazioni etiche?
6. **Esemplificazione con riferimento ad una particolare normativa**
legge n. 135/90 (art. 5 ...) relativa all'AIDS

CODICE PENALE

Art. 593

Omissione di soccorso

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

CODICE PENALE

Art. 328

Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

I DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI A FINI SANITARI

DOVERE DI MANTENERE IL SEGRETO

1. Quale giustificazione?

2. Quali le fonti normative di riferimento?

in ambito giuridico : art. 622 C.P. (rivelazione del segreto professionale)
: art. 326 C.P. (rivelazione del segreto d'ufficio)
: art. 200 C.P.P. (segreto professionale)
: art. 201 C.P.P.(segreto d'ufficio)

in ambito deontologico

in ambito etico

3. Quali posizioni differenziate, per le norme giuridiche, corrispondo alle diverse vesti giuridiche?

4. Come va considerato il dovere?

**5. Esistono possibilità di conflitto (o diversa ampiezza) tra norme giuridiche e norme deontologiche?
... e con le indicazioni etiche?**

6. Esemplificazione con riferimento ad una particolare normativa

I DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI A FINI SANITARI

DOVERE DI MANTENERE IL SEGRETO

PROBLEMA PARTICOLARE

Quali differenze (o interferenze) con la normativa sulla riservatezza dei dati?

(legge 675/96 → Testo Unico 2003)

- 
- L'illegittima divulgazione del contenuto della cartella clinica può condurre a conseguenze di ordine penale per la violazione del segreto professionale o di quello d'ufficio e a censure a carico del proprio ordine o collegio professionale per violazione del segreto professionale.
 - Il paziente ha diritto di avere, ogni volta che lo desidera, copia della cartella clinica, ma non può farsi consegnare l'originale e portarselo a casa.

SEGRETO

- C.P.ART. 622 VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE
- C.P.ART. 326 VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO
- LEGGE 31/12/96 N° 675 SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
- -----
-
- GIURAMENTO D'IPPOCRATE
- CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA



Dati sensibili (D.Lgs. 196/2003):

- Se idonei a rivelare lo stato di salute
- Inerenti la vita sessuale
- Genetici

Un diverso livello di tutela può essere richiesto per alcune tipologie di dati (es. tossicodipendenza)

Riservatezza: accesso alla cartella clinica

DPR n.128/1969: accesso consentito a

- **paziente**
- **medico curante**
- **enti previdenziali**
- **servizi sanitari pubblici** (erogazione delle prestazioni di competenza)
- **enti di patronato e di Pubblica Sicurezza**
- **Autorità Giudiziaria**

questioni attinenti il consenso e D.Lgs n.196 30/06/2003

Riservatezza

➤ D.Lgs 30 giugno 2003 n.196- "Codice in materia Di protezione dei dati personali"

(individuazione e funzioni del *responsabile del procedimento*)

➤ Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali 16 giugno 2004 (*Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici*); 30 giugno 2004 (*Autorizzazione al trattamento dei dati scientifici e statistici*)

LEGGE SULLA PRIVACY e **Cartella Clinica**

I contenuti della cartella clinica sono diretta conseguenza:

- consenso valido al trattamento sanitario;**
- consenso alla rilevazione e/o trattamento dei dati sensibili;**
- consenso all'arruolamento in uno studio sperimentale;**
- consenso all'abbandono di terapie specifiche in casi di fasi terminali di malattie ribelli ad ogni trattamento a favore di terapie palliative**

NORME DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Al termine della giornata lavorativa ed in caso di assenza temporanea dal posto di lavoro (pausa pranzo, riunioni, ecc.) è necessario:

1. Riporre tutta la documentazione contenente dati personali negli armadi, nelle cassettiere personali o negli archivi all'uopo preposti;
2. Spegnerne i terminali, i PC e le stampanti;
3. Impedire l'accesso a PC e terminali attraverso l'impiego di password e, ove previsto, dell'apposita serratura di disattivazione;
4. Custodire le chiavi delle serrature di disattivazione;
5. Custodire le chiavi delle serrature dei mobili, uffici e PC in posizione non evidenti o facilmente identificabili da estranei

CODICE PENALE

Art. 622

Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

CODICE PENALE

Art. 326

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

CODICE PROCEDURA PENALE

Art. 200 **Segreto professionale**

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (331, 334):
 - a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
 - b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici (2224 coord.) e i notai;
 - c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
 - d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale .

.....

CODICE PROCEDURA PENALE

Art. 200 **Segreto professionale**

.....

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione (1957). Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

CODICE PROCEDURA PENALE

Art. 201

Segreto di ufficio

1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l'obbligo di astenersi dal deporre (204) su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (326 c.p.) .
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 200 commi 2 e 3.

Diffondere la cartella clinica contenente le informazioni sullo stato di salute di un paziente non costituisce reato ne' per chi la chiede nè per chi la fornisce. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso del P.M. presso il Tribunale di Trapani che aveva chiesto la condanna per rivelazioni del segreto d'ufficio nei confronti di un incaricato del pubblico servizio di un ospedale trapanese e di un uomo che ottenuto da questi la cartella clinica dell'ex moglie, ricoverata nel nosocomio per problemi psichici. La Suprema Corte ha rilevato che la cartella clinica, pur essendo atto attinente a notizie riservate, non costituisce un documento relativo a notizie d'ufficio segrete. (9 ottobre 2002)

PER LA TUTELA DELLA SALUTE

esigenza di giustificazioni più adeguate

➤ **Art. 51 c.p. ?**

Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI SENZA FINALITÀ SANITARIE

DOVERI DI COLLABORARE A FINI DI GIUSTIZIA

A - DOVERE DI INFORMARE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

A₁ – A FINI PENALI → informativa di reati perseguibili d'ufficio

A quale A.G.? → Autorità Giudiziaria PENALE

Con quali strumenti?

- DENUNCIA (come Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio)
- REFERTO (come Professionista Sanitario) (art. 365)

A₂ – A TUTELA del MINORE → informativa degli stati di abbandono

A quale A.G.? → Tribunale Minorenni

Con quali strumenti?

- SEGNALAZIONE (art. 9 legge 184/83)

DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI SENZA FINALITÀ SANITARIE

DOVERI DI COLLABORARE A FINI DI GIUSTIZIA

A - DOVERE DI INFORMARE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

.....

A₃ – A TUTELA DELL'“INCAPACE” → informativa degli stati di incapacità (anche parziale, anche temporanea)

A quale A.G.? → Giudice Tutelare (oppure P.M.)

Con quali strumenti?

➤ SEGNALAZIONE (art. 406 C.C. ex lege 6/2004)

CODICE PENALE

Art. 361 - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

CODICE PENALE

Art. 362 - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico..

CODICE PENALE

Art. 365 - Omissione di referto

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

IL CONSENSO

AGLI ATTI SANITARI